

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Circolare di Studio

Circolare Numero:	1/2017
Data Circolare:	18/05/2017
Argomenti:	Manovra Correttiva – Aprile 2017 Jobs Act – Maggio 2017
Destinatari della Circolare:	Tutti i contribuenti

Il 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto legge 50/2017** con le misure urgenti in materia fiscale. Le misure contenute nel predetto decreto **sono in vigore dal 24 aprile 2017**, ma potrebbero subire delle modifiche in sede di conversione in Legge.

Le eventuali modifiche saranno oggetto di una successiva circolare.

1) Estensione del meccanismo dello split payment

Lo **split payment** (scissione dei pagamenti) introdotto con la legge di Stabilità 2015, è un meccanismo che permette alle pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che sono le stesse PA a dover liquidare l'IVA sugli acquisti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.

Dal 1° luglio 2017, viene esteso l'ambito di applicazione di questo meccanismo alle **operazioni effettuate dai professionisti** nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni-Province-Città Metropolitane-Comuni e Unioni di Comuni e controllate direttamente o indirettamente dalle citate società e **dalle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana** (nuovo art. 17, co. 1-bis, D.P.R. 633/1972)

2) Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione iva

Dal 24 aprile 2017, **viene modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** relativa ai beni e servizi acquistati o importati (previsto dall'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 2 del DL 50/2017) ovvero **tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto** (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione, sorto nel 2017, potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).

L'art. 2 modifica anche l'art. 25 del decreto IVA, che disciplina la registrazione degli acquisti, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all'art. 19.

La nuova norma prevede, infatti, che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla precisazione di Rossella Orlandi (Direttore dell'Agenzia delle Entrate) le nuove regole sulla detrazione dell'imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano alle **fatture emesse e ricevute a partire dal 2017**, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate vale quindi la disciplina in vigore prima delle modifiche.

3) Modifica del limite di utilizzo di crediti in compensazione.

L'articolo 3 del DL 50/2017 prevede nuove "disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni". In particolare, viene abbassato **da 15.000 a 5.000 euro** il limite della compensazione libera dei **crediti tributari di imposte sui redditi, Irap e Iva annuale**. In altre parole, per compensazioni in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.

Contemporaneamente è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fiscoonline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni delle predette imposte e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline.

4) Regime fiscale delle locazioni brevi

A partire **dall'1 giugno 2017** ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con **l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione**.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

È stato approvato in Senato in data **10/05/2017 il disegno di legge n. 2233 sul lavoro autonomo collegato alla riforma del lavoro** (Jobs act).

Di seguito le principali novità:

1) Spese per la formazione deducibili

Per i professionisti arriva a decorrere dal 2017, la **piena deducibilità**, nei limiti di 10 mila euro, delle **spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, quali soggiorno e viaggio**. Il tetto di deducibilità scende a 5 mila euro per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi accreditati. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

2) Nuova disciplina per il riaddebito delle spese dei professionisti

A partire dal 2017 le spese sostenute dal professionista per l'incarico ricevuto e riaddebitate al committente, sono integralmente deducibili. Inoltre, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista ma costi per il committente medesimo.

3) Indennità di disoccupazione

Dal primo luglio verrà riconosciuta in via permanente l'indennità di disoccupazione (chiamata Dis-coll) ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla relativa gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. La norma viene estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

4) Congedo parentale e maternità

Per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps sale da 3 a 6 mesi il periodo di congedo parentale di cui usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Viene inserito un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza). Durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). Inoltre si stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio per chi presta la propria attività in via continuativa per il committente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti.